

Cass. 23 novembre 2010, n. 23766

Svolgimento del processo

La controversia concerne la legittimità, o meno, del licenziamento disciplinare intimato dalle Poste alla dipendente G. F..

Quest'ultima, assunta in precedenza dalle Poste con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto, a seguito di una precedente controversia, la dichiarazione di nullità della clausola di apposizione del termine e la dichiarazione che tra le parti doveva ritenersi stipulato un contratto a tempo indeterminato.

Le Poste le avevano allora intimato di ripresentarsi al lavoro, ma in un impianto (in provincia di Grosseto) diverso da quello (in provincia di Pisa) cui era addetta in precedenza, e sensibilmente lontano sia da essa che dall'abitazione dell'interessata.

La G. non si era presentata al lavoro presso la nuova destinazione, e le Poste, dopo averle contestato l'addebito, avevano disposto il suo licenziamento disciplinare (con preavviso), che era stato impugnato dall'interessata.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda della signora G., e questa pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1276/2005.

I giudici sottolineavano che la società - nel dare esecuzione ad una sentenza del giudice del lavoro che aveva ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro della G. ordinando la sua riammissione nel posto di lavoro - aveva invitato la lavoratrice a riprendere servizio in una sede diversa da quella assegnata in origine, e ritenevano che questa assegnazione configurasse un inadempimento contrattuale da parte della società, che si concretava in un illegittimo trasferimento o, comunque, nella inosservanza dell'ordine giudiziale di riammissione nel posto originario, sì che il rifiuto della prestazione da parte della lavoratrice doveva ritenersi giustificato, mentre il conseguente recesso della società si rilevava illegittimo.

Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2005, e che non risulta notificata, le società Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 7 ottobre 2006.

L'intimata signora G.F. non ha presentato difese in questa fase.

La ricorrente invece ha depositato anche una memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo si lamenta violazione degli artt. 2103 e 1460 c.c. e art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che la dipendente non aveva il potere di rifiutare la prestazione lavorativa in sede di autotutela, poichè, anche se riteneva illegittima la richiesta di prestare servizio in un luogo diverso da quello contrattualmente previsto, il lavoratore poteva continuare ad offrire l'esatta prestazione, restando a disposizione del datore di lavoro nell'unità produttiva di provenienza; soltanto in questo caso si sarebbe potuta ravvisare una mora credendi del datore di lavoro, con conseguente diritto alla conservazione del rapporto ed alla retribuzione.

L'interessata non si era presentata al lavoro neppure presso la sede di servizio originaria, nè presso nessuna altra sede.

Peraltro, l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c., poteva essere legittimamente opposta soltanto se l'obbligazione era certa nella sua esistenza e nel suo ammontare, e la reazione doveva essere proporzionata e conforme alla buona fede.

Anche ritenendo che il provvedimento contenesse un trasferimento implicito, lo stesso era giustificato da ragioni tecniche produttive e organizzative, mentre l'obbligo del datore di lavoro di indicare le ragioni del trasferimento sorgeva solo a seguito di esplicita richiesta del prestatore, che nella specie non era mai stata avanzata.

2. Il ricorso non è fondato.

La problematica oggetto di causa è già stata esaminata recentemente da questa Corte che - in un altro caso di un dipendente delle Poste Italiane s.p.a., reintegrato dopo la declaratoria di nullità dell'apposizione del termine inserito nel contratto di lavoro - è giunta ad affermare il principio di diritto, pienamente condiviso e fatto proprio dal Collegio, perchè unico conforme al sistema normativo, che "l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato" (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 27844; nello stesso senso, 2 ottobre 2002, n. 14142).

Infatti, "il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato" (Cass. civ., 2 luglio 1999, n. 6847; nello stesso senso, 9 agosto 2002, n. 12123).

3. Il ricorso, perciò, deve essere rigettato.

Dato che l'intimata non ha presentato difese in questa fase nulla va disposto sulle spese del grado.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010